

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)»

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2014/C 32/08)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 7 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)» (in appresso: «la comunicazione») ⁽¹⁾. Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una relazione relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (la «decisione di Prüm») ⁽²⁾. Questa relazione non sarà trattata separatamente nel presente parere, ma viene menzionata in questa sede per comprendere meglio il contesto di riferimento.

2. Prima dell'adozione della comunicazione il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. Il Garante si compiace del fatto che alcune delle sue osservazioni siano state prese in considerazione nella comunicazione.

1.2. Contesto e obiettivi della comunicazione

3. Il programma di Stoccolma ⁽³⁾ mira a cogliere le sfide future e a rafforzare ulteriormente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia con azioni incentrate sugli interessi e sulle esigenze dei cittadini. Esso stabilisce le priorità dell'Unione europea nel settore della giustizia e affari interni per il periodo 2010-2014 e delinea orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in conformità all'articolo 68 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ⁽⁴⁾.

4. In particolare, il programma di Stoccolma riconosce la necessità di sviluppare la gestione e lo scambio di informazioni all'insegna della coerenza e del consolidamento nel campo di sicurezza interna dell'UE e invita il Consiglio e la Commissione ad attuare una strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE, che comprenda una solida disciplina della protezione dei dati. In tale contesto, il programma di Stoccolma invita anche la Commissione a valutare la necessità di un modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) basato sulla valutazione di strumenti attualmente in uso nell'ambito dello scambio di informazioni nell'UE. Tale valutazione deve contribuire a stabilire se questi strumenti funzionano come si intendeva all'origine e se soddisfano gli obiettivi della strategia di gestione delle informazioni ⁽⁵⁾.

5. A seguito del programma di Stoccolma, nel luglio 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ⁽⁶⁾ (in appresso: «la comunicazione del 2010») volta a illustrare tutte le misure dell'UE, vigenti o in fase di attuazione o di esame, che disciplinano la raccolta, la conservazione o lo scambio transfrontaliero di informazioni personali a fini di contrasto o di gestione dell'immigrazione.

6. Rispondendo all'invito del programma di Stoccolma e partendo dalla comunicazione del 2010, la presente comunicazione mira a fornire un resoconto sul concreto funzionamento dello scambio transfrontaliero di informazioni nell'Unione, oltre a raccomandare possibili miglioramenti.

3. Conclusioni

37. Il GEPD apprezza l'attenzione generale rivolta alla protezione dei dati all'interno della comunicazione, la quale enfatizza la necessità di assicurare un elevato livello di qualità, sicurezza e protezione dei dati e rammenta l'obbligo di rispettare le norme sulla protezione, la sicurezza e la qualità dei dati nonché lo scopo per cui gli strumenti possono essere utilizzati, a prescindere dalla combinazione o sequenza impiegata per lo scambio di informazioni.

⁽¹⁾ COM(2012) 735 final.

⁽²⁾ COM(2012) 732 final.

⁽³⁾ Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010.

⁽⁴⁾ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47).

⁽⁵⁾ Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010, punto 4.2.2.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 luglio 2010, dal titolo: «Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia», COM(2010) 385 definitivo.

38. Il Garante inoltre:

- accoglie con favore la conclusione della comunicazione secondo cui non si ravvisa la necessità di introdurre a livello dell'UE nuove banche dati o nuovi strumenti per lo scambio di informazioni a fini di contrasto,
- sottolinea la necessità di un processo completo di valutazione degli strumenti e delle iniziative nel settore della giustizia e affari interni, il cui esito porterebbe a una politica dell'UE globale, integrata e ben strutturata riguardante la gestione e lo scambio di informazioni ed esorta la Commissione a proseguire la valutazione di altri strumenti esistenti,
- invita la Commissione a riflettere su i) l'efficacia dei principi della protezione dei dati alla luce dell'evoluzione tecnologica, degli sviluppi connessi ai sistemi informatici su vasta scala e l'uso crescente di dati inizialmente raccolti per scopi non connessi alla lotta alla criminalità nonché ii) l'efficacia ai fini della sicurezza pubblica dell'attuale tendenza a un controllo diffuso, sistematico e proattivo di individui non sospetti e la sua effettiva utilità nelle lotte contro il crimine; il risultato di queste riflessioni dovrebbe condurre a una politica dell'UE completa, integrata e ben strutturata riguardante la gestione e lo scambio d'informazioni in questo ambito,
- sottolinea che le discussioni attualmente in corso su una proposta di direttiva non dovrebbero impedire alla Commissione di rilevare i problemi e i rischi legati alla protezione dei dati nonché i possibili miglioramenti all'interno dell'attuale quadro giuridico, raccomandando di applicare queste discussioni specialmente nella distinzione tra il trattamento dei dati di persone sospette e quello di persone non sospette per un ulteriore sviluppo del modello europeo di scambio di informazioni,
- concorda pienamente sulla necessità di rivedere gli strumenti esistenti al fine di allinearli alla direttiva proposta ed esorta la Commissione ad adottare ulteriori misure,
- incoraggia la Commissione a proseguire la valutazione degli strumenti esistenti durante e dopo la loro completa attuazione,
- raccomanda che gli orientamenti richiesti al Consiglio in merito alla scelta del canale tengano conto delle conseguenze in termini di limitazioni dello scopo e responsabilità,
- invita la Commissione a giustificare in modo più chiaro la scelta del canale Europol di utilizzare gli strumenti SIENA come canale predefinito e a valutare se questa scelta sia conforme al principio della tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione,
- rileva con soddisfazione come la comunicazione ricordi che le informazioni possono essere effettivamente scambiate e utilizzate solo laddove legalmente consentito, il che implica la conformità alle norme sulla protezione dei dati, e invita la Commissione ad avviare i lavori sulla questione delle condizioni armonizzate per i punti di contatto unico (SPOC), allo scopo di garantire condizioni simili in tutti gli Stati membri che favoriscano una protezione efficace delle persone,
- raccomanda l'inclusione di percorsi formativi sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati nel sistema previsto dalla Commissione nonché nelle attività formative che gli Stati membri sono invitati a garantire.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
